II.

L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE AMMINISTRAZIONI.

Conferenza di Valentino Leonardi.

L'ORGANIZZAZIONE della tutela giuridica e amministrativa in tema di antichità e di belle arti rappresenta il più elevato sforzo che dalla legislazione di uno Stato moderno si possa compiere pel conseguimento di finalità le quali non hanno rispondenza diretta in interessi economici ma in ragioni prevalentemente ideali. Quando una nazione tenta di salvare da mercanti rapaci e da amatori senza scrupoli, da contrabbandieri e da ladri il retaggio di civiltà di memorie e di bellezze che le commisero gli avi, quando tale retaggio giunse a chiamare suo patrimonio e a ritenerlo inviolabile, questa nazione dimostra di essere assurta al più squisito grado di sensibilità collettiva, in quanto difende una delle più luminose idealità della sua razza, uno dei fattori nazionali più possenti, uno dei legami più caratteristici e più intimi della sua unità e financo della sua esistenza.

E, quasi in via di riprova, non vi è legislazione che, presso ciascun popolo, si possa dire così strettamente *indigete* come quella che riguarda il patrimonio delle memorie artistiche e storiche. Si potrebbe paragonare la tutela delle cose d'arte e d'antichità presso ciascuna nazione a quella che è la primitiva scienza delle fortificazioni nell'arte militare: che non obbedisce a dettami fissi ma è costretta a nascere e a variare a seconda delle vicissitudini e dei mutamenti e della configurazione del terreno. L'assenza di una efficace tutela in Inghilterra si è attribuita al liberismo economico che è od era il fondamento di tutta la legislazione del Regno Unito. Invece quella negligenza era dovuta a condizioni prettamente locali: alla scarsa importanza che si dava al patrimonio d'archeologia o d'arte che si trova in quella nazione. Oggi che quel patrimonio appare uno dei più notevoli, l'Inghilterra si accinge anch'essa ad organizzare la sua difesa. E se questa da tempo fu preparata in Italia, fu perchè da tempo l'Italia è la più minacciata, fu perchè il nostro paese dalle terremare all'arte di Giovan Battista Tiepolo e di Antonio Canova ha ben sette civiltà da tutelare, e tutte da secoli esposte a pericoli dei quali il tempo e la vecchiezza distruggitrice sono spesso i meno temibili. E la legislazione italiana sorse spontaneamente, all'infuori anche — almeno per molta parte — dell'influenza del diritto romano, e senza soggiacere affatto a quella di legislazioni straniere. Chè anzi gli altri Stati impararono da noi, i quali con così complessa varietà di patrimonio artistico ed archeologico da tutelare, eravamo i soli che potessimo offrire un modello di legislazione, compiuto per ogni sua parte. Così dalla prima legge greca, quella proclamata nel 1834, pochi anni appresso la guerra d'indi-

pendenza, tutte le leggi che si succedettero nei vari Stati di Europa sino alla francese del 1887 si modellarono sull'Editto del cardinal Pacca dei 7 aprile 1820, come quello che conteneva i perfetti canoni di legislazione protettiva. Così alla legge italiana del 20 giugno 1909 si inspirò la francese del luglio dello stesso anno; e la tutela delle antichità e delle belle arti fra noi è oggetto di assidui studi in Russia come in Ungheria, in Olanda come in Inghilterra.

Se tuttavia la generazione spontanea rappresenta un pregio per la legislazione protettiva delle bellezze d'arte e di antichità, non può dirsi altrettanto per l'organizzazione dei servizi, i quali, allorchè nascono indipendentemente l'uno dall'altro e saltuariamente, mal si acconciano poi alla stretta regola di una vita organica e sovente a lungo risentono della incertezza delle loro origini.

In tema di servizi artistici ed archeologici, cioè a dire in tema di organizzazione amministrativa della tutela, gli Stati preesistenti all'unità nazionale che pur erano maestri in fatto di leggi protettive e proibitive, si trovavano addirittura all'infanzia. Nel processo storico di queste organizzazioni si verifica un fenomeno quasi identico a quello che avvenne nel campo degli studi d'archeologia e di storia artistica: chè lunghi anni si vagò nel dilettantismo, nella erudizione generica, nell'estetismo ammirativo ma vacuo, prima di assurgere alla indagine scientifica e al rigore del metodo. Ora negli Stati preesistenti noi troviamo i servizi dell'archeologia e delle Belle Arti attribuiti ora al Demanio dello Stato, ora al Ministero dell'Interno, ora a quello del Commercio o dei Lavori Pubblici, con l'assistenza talvolta di corpi consultivi di cui i commissari, esclusivamente onorari, assai di rado venivano riuniti e ancor più raramente assecondati nei loro voti.

I Governi provvisori che si formarono nel 1860 lungi dall'abrogare le leggi vigenti nei vari Stati, le confermarono, riconoscendone la saggezza: e circa gli ordinamenti dettarono norme varie: le quali sostanzialmente mirarono a non troppo mutare dello *statu quo ante*, creando Commissioni, Deputazioni e Soprintendenze le quali, se ricevevano dal Governo centrale degli aiuti, non rispondevano verso questo della loro opera. D'altra parte al Ministero della Pubblica Istruzione l'Amministrazione centrale, che avrebbe dovuto vigilare sulle Amministrazioni locali, non esisteva: soltanto la divisione dell'istruzione superiore e delle biblioteche si occupava, come di cosa secondaria, di corrispondere cogli istituti antiquari ed artistici. Non v'era neppure un corpo tecnico, a cui fossero sottoposte le questioni che avevano bisogno di una soluzione illuminata: e soltanto nel seno del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione fu nominata, per virtù di un regolamento del 20 ottobre 1867, una *Giunta delle Belle Arti*, alla quale in materia di tutela monumentale ed artistica, era assegnato il vago compito d'informare il ministro sullo stato delle gallerie, dei monumenti e di quanto altro riguardava le belle arti.

Ma l'annessione di Roma, i nuovi doveri che un tanto avvenimento politico creava per l'Italia di fronte alla scienza archeologica e al mondo degli studiosi incitavano lo Stato italiano a provvedere non solo con la istituzione presso l'Università di Roma di una scuola archeologica e con l'inizio di quella pubblicazione delle *Notizie sugli Scavi e sulle scoperte d'Antichità* che è un vanto del nostro Paese, ma altresì con atti di governo cominciassero a porre un po' d'ordine nell'ormai vasto e intricato servizio amministrativo.

Sintomo di questo mutato modo di considerare il problema è già il disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeo-

logia presentato al Senato del Regno da Cesare Correnti allora Ministro dell'Istruzione, il 13 maggio 1872: nel qual disegno di legge uno speciale titolo (il titolo IV) è dedicato alle commissioni, che avrebbero dovute essere provinciali. Frattanto un decreto promosso dal medesimo Correnti istituiva in Roma una *Giunta consultiva di storia, archeologia e paleografia.*

Il progetto di legge Correnti non venne approvato; ma due anni dopo il ministro Cantelli ne stralciava il titolo IV e istituiva con decreto reale del 7 agosto 1874, in tutto il Regno, le *Commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d'arte*, e trasformava, aumentandola di componenti e ampliandola di competenze, la *Giunta consultiva di storia, archeologia e paleografia* istituita dal Correnti in un *Consiglio Centrale di archeologia e di belle arti.*

Mentre le Commissioni provinciali conservatrici rimasero intatte sulla loro costituzione dal 1874 fino al 1907, il Consiglio Centrale, o, per intendersi, il massimo consesso consultivo in argomento di antichità e d'arte in Italia, cambiò per otto volte in trentatrè anni nel nome, nelle attribuzioni e nei criteri di formazione!!

Senza indugiarsi oltre, basterà, per completare il breve quadro storico delle vicende delle organizzazioni dei servizi artistici ed archeologici in Italia, ricordare come a Ruggiero Bonghi si debba, nel 1875, la creazione degli ispettori onorari, uno per mandamento, la pubblicazione di un regolamento per gli scavi e di un regolamento per il servizio dei musei; e finalmente la creazione presso il Ministero di una *Direzione generale degli scavi e dei musei.* Pochi anni più tardi, nel 1881, Guido Baccelli, Ministro dell'Istruzione per la prima volta, trasformò la *Direzione generale degli scavi e dei musei* in *Direzione generale delle Antichità e Belle Arti*, affidandole la cura non solo degli scavi, dei musei e dei monumenti classici, ma anche dei monumenti medioevali, delle gallerie, delle Accademie di Belle Arti e dell'insegnamento artistico — tutti servizi affini che fino ad allora avevano instabilmente vagato dall'uno all'altro ufficio del Ministero dell'Istruzione. Alla unificazione dei servizi centrali faceva riscontro, per opera dello stesso Ministro, il primo *ruolo unico degli impiegati addetti ai musei, alle gallerie, agli scavi ed ai monumenti nazionali.*

Giuseppe Fiorelli, archeologo insigne e mente elettissima, che fu il primo direttore generale per le antichità e le belle arti, ed anche fu l'anima di molte delle riforme che siamo venute enumerando, enunciava egli stesso le deficenze che ancora si riscontravano in quell'ordinamento embrionale. Egli, fin dalla sua prima *Relazione sull'ordinamento archeologico*, presentata nel 1883, osservava fra l'altro, che le Commissioni conservatrici e gl'ispettori onorari erano ottime istituzioni e di valido ausilio al Governo, ma che la stessa gratuità delle loro funzioni, se non valeva a distoglierle dall'alto e delicato ufficio che avevano accettato, metteva la Direzione generale nella condizione di non poterne, non dico abusare, ma neppure troppo sollecitarle. Ciò si sarebbe evitato, secondo il Fiorelli, creando in ogni regione d'Italia un ufficio tecnico, il cui compito fosse stato la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, sotto la direzione di un ingegnere-architetto. Già lo stesso decreto promosso dal ministro Bonghi il 28 marzo 1875, col quale era istituita, come si è detto, la Direzione generale dei Musei e degli Scavi, dava la facoltà di creare uffici tecnici speciali per dirigere gli scavi di lunga durata; e si erano infatti istituiti due di questi uffici: uno a Roma, che oltre gli scavi, badava alla conservazione dei monumenti urbani e del suburbio, e un altro a Napoli che consumava tutta la sua attività

a quelli scavi di Pompei, che per tradizione ormai secolare sono indissolubilmente legati al grandioso organismo del Museo Nazionale di Napoli. Di più altri uffici speciali non mancavano qua e là, anche in altre parti d'Italia: quel che mancava invece era la creazione di un organismo scientifico perfetto che rispondesse ad ogni urgente necessità del patrimonio artistico ed archeologico nazionale, e ciò non solo in riguardo dei restauri ai monumenti affidati, agli uffici del Genio civile e purtroppo molte volte praticati senza un eccessivo senso di arte, non solo in riguardo agli scavi di cui il prodotto andava sovente disperso o distrutto o ignorato per essere troppo lontano o addirittura per non esistere l'ufficio che avrebbe dovuto vigilarli, ma sopra tutto rispetto agli oggetti d'arte in possesso degli enti morali, dei quali oggetti in quelli anni appunto si perpetrò quella barbara dispersione che provvedimenti posteriori, energici quanto tardivi, non sempre giunsero in tempo a frenare.

Le parole ammonitrici di Giuseppe Fiorelli dovevano essere ascoltate solo più tardi, quando nel 1889, Paolo Boselli istituì dodici *commissariati per le antichità e le belle arti*, riordinati e trasformati da Pasquale Villari, nel 1891, in undici uffici regionali per la conservazione dei monumenti.

Ma se, per la mente elevata e la ferma volontà degli uomini che ne furono a capo, questi uffici poterono operare, sebbene dotati di mezzi scarsissimi, a pro dei monumenti immobili; se per la tutela degli scavi qualche valida azione, almeno nelle più ricche regioni, come nell'Etruria, nella Campania, in Sicilia e qui in Roma, veniva fatta per opera delle direzioni dei musei e degli scavi locali e della stessa direzione generale; più negletta restava la difesa degli oggetti mobili d'arte medievale e moderna, per essere l'attività dei direttori di pinacoteche e di musei medievali ristretta al proprio istituto e non aver raggio di azione provinciale o regionale, e per non possedere a loro volta gli uffici regionali per i monumenti, funzionari competenti a queste mansioni, e più spesso per non poterneli distrarre.

Onde quando il 12 giugno 1902 fu sanzionata la legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte, la quale sostituì le leggi degli Stati preesistenti rimaste in vigore sino a quel giorno, parve necessario che alla unificazione delle norme giuridiche di tutela facesse riscontro la unificazione e la riorganizzazione dei servizi d'arte e d'antichità in tutto il Regno. E il regolamento 17 luglio 1904, per la esecuzione di quella legge, recava infatti un titolo (il Primo) che riguardava appunto la organizzazione degli uffici. I quali quel regolamento chiamava sovrintendenze, con attribuzioni periferiche, e distinte, secondo la competenza per materia, in tre categorie: sovrintendenze ai monumenti; sovrintendenze ai musei e agli scavi d'antichità; sovrintendenze alle gallerie, ai musei e agli oggetti d'arte medievale e moderna.

Il regolamento del 1904 per la parte che riguardava l'ordinamento dei servizi non potè aver vigore per motivi di varia natura. Ma esso fu la fonte prima della riforma ulteriore. A questa riforma provvide il disegno di legge che, elaborato da una commissione ministeriale di cui fu presidente l'on. senatore Cavasola e relatore l'on. Giovanni Rosadi, accettato e con poche modificazioni presentato al Parlamento dall'on. Luigi Rava, diventò la legge 27 giugno 1907, sul Consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e Belle Arti; la quale è oggi la legge istituzionale ed organica dei servizi artistici ed archeologici in Italia.

*
* *

La legge 27 giugno 1907 distingue all'art 1 gli uffici, come già faceva il regolamento del 1904, in soprintendenze ai monumenti, soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici, soprintendenze alle gallerie ai musei medievali e moderni e agli oggetti d'arte.

Alle soprintendenze ai monumenti spetta la custodia, la conservazione, l'amministrazione dei monumenti che sono in consegna del Ministero dell'Istruzione. Ad esse spetta inoltre la vigilanza sui monumenti di proprietà privata ai termini della legge per le Antichità e Belle Arti; cioè a dire della legge di tutela, che è oggi quella del 20 giugno 1909.

Le soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici:

a) hanno la custodia e l'amministrazione dei terreni di proprietà dello Stato in cui si eseguono gli scavi, e dei monumenti in essi esistenti;

b) provvedono agli scavi archeologici che si eseguono per conto dello Stato;

c) sorvegliano gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono dagli altri enti e da privati;

d) invigilano affinchè, a norma delle vigenti leggi, non s'intraprendano scavi clandestini, siano denunciate le scoperte fortuite e siano conservati i monumenti e gli oggetti scavati;

e) tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di opere d'antichità esistenti nelle rispettive regioni;

f) invigilano sulla conservazione e le alienazioni di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri enti e da privati;

g) hanno l'alta sorveglianza sugli uffici per l'esportazione per quanto riguarda oggetti d'antichità;

h) propongono i restauri ai monumenti dell'epoca classica e ne invigilano i lavori;

i) tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.

Le soprintendenze alle gallerie, i musei medievali e moderni e gli oggetti d'arte:

a) tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di oggetti d'arte del medioevo, della rinascenza e dell'età moderna.

b) invigilano la conservazione e le alienazioni di tali raccolte e di simili oggetti pervenuti da enti e da privati nel rispettivo territorio;

c) hanno l'alta sorveglianza sugli oggetti d'arte appartenenti ai privati e sugli uffici d'esportazione rispetto agli oggetti d'arte del medioevo, della rinascenza e dell'età moderna;

d) tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.

La legge stabilisce inoltre che nei luoghi dove non sono nè gallerie, nè musei medievali e moderni, la soprintendenza alla conservazione e alle alienazioni delle raccolte governative degli oggetti del medioevo, della rinascenza e dell'età moderna e dei singoli oggetti consimili posseduti da enti e da privati spetta alle soprintendenze ai monumenti entro il rispettivo territorio.

Stabilisce finalmente la legge che le raccolte le quali comprendono insieme oggetti d'antichità e oggetti posteriori all'epoca classica rimarranno riunite e affidate a una sola soprintendenza o direzione a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte della raccolta.

Importa qui distinguere il concetto di sovrintendenza da quello di direzione. Dire che il primo corrisponde a un organo periferico in quanto si iden-

tifica con una circoscrizione, e il secondo a un organo per sua natura centrale, e cioè a un determinato istituto, è vero soltanto in parte, perchè vi sono talune direzioni, come quelle degli uffici regionali per i monumenti le quali sono per sè medesime degli organi periferici.

Ora prima di risolvere la questione è da premettere che in pratica quasi sempre la persona del Sovrintendente si confonde con quella del Direttore; tuttavia poichè anche in questi casi si tratta di unione personale e non di confusione di giurisdizione e di uffici, e poichè secondo la legge la Sovrintendenza è un incarico, il quale può anche essere conferito, su parere favorevole del Consiglio Superiore a tre sezioni riunite, a persona estranea all'Amministrazione — è opportuno fissare quale è il criterio distintivo fra i due uffici, tal quale risulta dagli art. 14 e 15 della legge. Secondo questi articoli ai Sopraintendenti spetta la direzione di tutti i servizi della loro Sovrintendenza, e a loro spetta di dividere le varie incombenze fra i funzionari dipendenti e di vigilarne la disciplina; mentre ai direttori è affidata la custodia e l'amministrazione dei monumenti, dei musei archeologici, degli scavi, delle gallerie, dei musei medioevali e moderni e degli oggetti d'arte. Dal che discende che le funzioni del Sovrintendente riguardano l'indirizzo scientifico e un'alta sorveglianza gerarchica e disciplinare su tutti i servizi di una circoscrizione; laddove le funzioni del direttore — quando egli sia persona diversa dal Sovrintendente — sono meramente tecnico-amministrative, nell'ambito di un determinato ufficio o di un determinato istituto.

Palazzo Ducale d'Urbino.
Statua di Federico di Montefeltro.

La legge determina quali siano le circoscrizioni delle singole Sovrintendenze per i monumenti, per i musei e per gli scavi archeologici, per le gallerie e gli oggetti d'arte medioevale e moderna. Dà tuttavia facoltà al Ministro, sentita la competente Sezione del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, di mutarne la circoscrizione: e di questa facoltà più volte il Ministro si è avvalso, specie per quanto riguarda gli scavi nella provincia di Roma e nella bassa Etruria. È altresì data facoltà al Ministero di affidare a un ispettore di ruolo l'incarico di dirigere un museo o uno scavo o una galleria; nel qual caso al funzionario di ciò incaricato incombono tutte le responsabilità dei direttori.

Quest'ultima disposizione, se va messa in relazione con la circostanza che, mentre la legge enumera le varie sovrintendenze e le circoscrizioni di esse, tralascia di enumerare le direzioni e gli altri uffici minori, ben lascia intendere che la legge accettava a tal proposito lo stato di fatto già precostituito (e che per alcuni istituti ha ormai valore di luminosa tradizione storica) e rimetteva poi all'Amministrazione la facoltà di mano in mano che se ne sen-

tiva il bisogno e se ne riscontrasse la opportunità tecnico-scientifica di creare nuovi istituti. Così furono in questi ultimi anni create una direzione di ufficio dei monumenti a Verona, e una galleria ad Urbino destinata a raccogliere, nella patria di Raffaello e nel meraviglioso palazzo dei duchi di Montefeltro, il miglior fiore delle scuole pittoriche marchegiane.

I concetti che si sono venuti svolgendo dimostrano che la legge del 27 giugno 1907 soltanto in apparenza è una legge livellatrice ed uguagliatrice: in quanto di fatto corrisponde invece ad una vera e propria tendenza discentatrice. Il che apparirà più chiaro quando sia tenuto presente che non solo l'incarico di Sovrintendente è un incarico *ad locum*, per un determinato ufficio, ma che ancora *ad locum*, per un ufficio determinato, sono prescelti, in seguito a concorso, i direttori di monumenti, dei musei e scavi, e delle gallerie; e gli ispettori e gli architetti e financo i disegnatori. Se ciò poi si confronta dal fatto che — in omaggio alle tradizioni delle scuole artistiche italiane spesso addirittura municipali e così numerose e così diverse — si ebbe cura con la legge del 1907 di moltiplicare le Sovrintendenze, e con la circostanza ancora che la legge del 20 giugno 1909 devolse ai singoli istituti i proventi della tassa di entrata, e che le leggi del bilancio della pubblica istruzione successive al 1904 dividono regionalmente, o in capitoli o in articoli, gli stanziamenti assegnati a ciascuna Sovrintendenza, il concetto discentrativo della legislazione in vigore, a cui prima accennavo, apparirà ancora più evidente. Nè basta: poichè può dirsi che la tendenza discentrativa da questo lato dell'amministrazione è in cammino: e infatti la legge del 16 giugno 1912 ha elevate in *conservatorie* autonome per quanto riguarda la gestione dei fondi loro assegnati, gli uffici ed onorari di custodia e di sorveglianza, che da tempo era uso di costituire in singoli e grandi monumenti isolati, generalmente ex-monastici, e di cui la manutenzione, continua e dispendiosa, può meglio esser praticata da chi si trova sul posto ed è usuario del monumento, e in assidua consuetudine con questo.

*
* *

Si sarà terminato di parlare degli uffici, allorchè si sarà fatto un cenno degli uffici di esportazione per gli oggetti d'arte e d'antichità.

Le leggi di tutela negli stati preesistenti facevano obbligo, a chiunque volesse esportare oltre i confini un oggetto d'antichità e d'arte di richiederne il permesso a un ufficio, che quelle leggi generalmente costituivano presso un museo di antichità o presso un'accademia di belle arti. Questo obbligo era comune per tutti gli antichi Stati — eccettuato l'antico Regno Sardo nel quale non esistevano leggi protettive — sebbene da Stato a Stato fossero poi diverse le facoltà dell'Amministrazione nel concedere o no il permesso di esportazione all'estero. È noto come la incertezza nell'applicabilità di queste disposizioni diverse da regione a regione, la difficoltà di farle rispettare dopo che erano scomparse le linee doganali interne corrispondenti ai confini degli antichi Stati, fossero i principali motivi per cui si invocasse la unificazione delle leggi di tutela. Ma prima che questa venisse — e non venne, come si è detto, se non quarant'anni dopo la proclamazione dell'Unità Nazionale — si erano venuti creando, per disposizione ministeriale, in quelli che erano stati i maggiori centri d'arte della penisola e che pertanto ora sono i necessari mercati del

commercio artistico ed antiquario, alcuni uffici per la esportazione all'estero degli oggetti d'arte e d'antichità.

La legge 27 giugno 1907 determina anche le attribuzioni e il funzionamento di tali ufficî. I quali risiedono nelle città in cui è un ufficio di direzione di galleria o museo e una sovrintendenza ai monumenti, e sono composti dei sovrintendenti, dei direttori, degli ispettori e degli architetti residenti nella città dove è l'ufficio. Per un parere del Consiglio di Stato possono far parte dell'ufficio anche i direttori degli istituti di belle arti in tutti quei luoghi in cui altrimenti non sia possibile di costituire il collegio di tre funzionarî, al quale soltanto spetta, a termini dell'art. 45 della legge 27 giugno 1907 e dell'art. 8 della legge 20 giugno 1909, di imporre il veto per la esportazione all'estero.

La imposizione del veto non è tuttavia la sola attribuzione degli ufficî di esportazione. I quali, a norma di legge, debbono anche:

a) reprimere la esportazione clandestina;

b) rilasciare la licenza di esportazione per gli oggetti che ritengono esportabili;

c) determinare e riscuotere la tassa per gli oggetti esportati (fino ad oggi la tassa fu riscossa dalle Dogane, ma fra breve, con l'attuazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulle antichità e belle arti, la riscossione sarà affidata agli uffici di esportazione);

d) promuovere il diritto di acquisto da parte dello Stato degli oggetti presentati per la esportazione.

La legge dà altresì facoltà al Governo di autorizzare, con decreto reale, ufficî, enti, accademie e singole persone a fungere da ufficî di esportazione per il solo rilascio del *nulla osta* per l'esportazione di oggetti d'arte contemporanea. Tale *nulla osta*, esente da tasse di esportazione e da diritti proibitivi, si richiede soltanto a guisa di controllo, al fine di evitare che esulino quali moderni degli oggetti d'arte antica e come copie degli originali: epperò gli uffici stessi vengono costituiti in centri di grande lavorazione di oggetti d'arte contemporanea pura od applicata, come Carrara, Volterra, Brescia, Sorrento, ecc.

Per passare poi dagli uffici al personale basti dire che esso si distingue nelle seguenti categorie:

1ª Sovrintendenti ai monumenti, agli scavi e ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e agli oggetti d'arte;

2ª Direttori;

3ª Ispettori;

4ª Architetti;

5ª Disegnatori;

6ª Segretarî ed economi;

7ª Amanuensi;

8ª Soprastanti;

9ª Restauratori;

10ª Custodi.

Delle attribuzioni dei sovrintendenti e dei direttori si è già discorso. Accenneremo ora a quelle di quelle altre categorie del personale, le quali possono avere diretto contatto cogli ispettori onorari.

Primî vengono gli ispettori di ruolo i quali attendono presso ogni direzione alla compilazione dei cataloghi, allo studio e alla illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti di antichità e degli scavi archeologici e a tutte

quelle funzioni d'indole tecnica e scientifica che siano loro affidate dai direttori.

Gli architetti provvedono presso le sovrintendenze ai monumenti al servizio di essi per la parte tecnica e artistica. Fanno ispezioni agli edifici monumentali e ai ruderi per verificarne le condizioni di stabilità e proporre gli opportuni provvedimenti. Compilano i progetti d'arte per la manutenzione e il restauro di tali edifici e ruderi. Hanno la direzione tecnica e contabile dei lavori ai monumenti. Eseguono sotto la guida del direttore competente, le opere architettoniche inerenti agli scavi. Rivedono i progetti compilati da altre amministrazioni e da privati, quando riguardino edificî monumentali e ne possano interessare la conservazione e invigila sull'esecuzione di questi progetti.

I disegnatori coadiuvano gli architetti e gli ispettori nelle operazioni necessarie allo studio dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità e d'arte e nella composizione dei progetti di lavori, eseguendo rilievi, disegni, copie e quant'altro possa occorrere per l'illustrazione grafica di tali studî.

I soprastanti, oltre a dirigere e a sorvegliare i custodi nell'interno degli istituti e a vigilare sulla esazione delle tasse d'entrata, visitano le opere sottoposte alla loro vigilanza, assistono alla esecuzione di esse, tengono al corrente i libretti, i giornali, il registro delle misure e gli altri documenti inerenti alla liquidazione dei lavori.

I restauratori attendono a lavori manuali di restauro nei musei archeologici e negli scavi sotto la guida e la responsabilità dei direttori; ma a questi possono essere adibiti anche i custodi, qualora ne abbiano speciali attitudini a giudizio del direttore.

I custodi vigilano all'integrità e pulizia dei monumenti e degli scavi, ed attendono all'integrità e pulizia dei musei archeologici, delle gallerie, dei musei medioevali e moderni e degli oggetti d'arte. Sorvegliano gli operai che eseguiscono i lavori; e negli istituti attendono alla vendita dei biglietti di entrata. Possono quindi essere adibiti ad opere di servizio di pulizia degli ufficî; e, secondo uno speciale regolamento, fanno per turno la guardia di notte.

I soprastanti e i custodi sono riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, a termini della legge sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza: vale a dire che, allorchè sono in servizio, possono portare le armi di cui sono provvisti gli ufficiali e gli agenti di P. S., e hanno facoltà di procedere non solo a contravvenzioni, ma anche all'arresto per trasgressioni alle leggi — e non solo alle leggi di tutela artistica od archeologica, ma per qualsiasi reato che venga consumato nell'ambito del loro ufficio.

A tutti questi posti non si addiviene se non mediante concorso. Ugualmente non si può senza concorso essere promossi dall'una all'altra categoria di personale. La legge stabilisce i modi e le forme dei singoli concorsi: stabilisce anche, come si è visto, quali debbano essere i concorsi ad uffici determinati. È però sempre data facoltà al Ministero, in caso di temporaneo bisogno, di ordinare agli addetti ad un istituto di prestare precariamente l'opera loro in un altro.

Alla regola del concorso si fa eccezione per l'assunzione di alcuni custodi avventizî, che, in caso di necessità e per tutto il tempo in cui la necessità continui, i capi degli istituti, in virtù di un decreto reale del 26 novembre 1911, sono facoltati di assumere in servizio, scegliendoli fra i pensionati di pubbliche amministrazioni. Questi avventizî sono retribuiti con lire 1,50 al giorno, cumu-

labili con la pensione. Ed è sembrato opportuno stabilire una retribuzione giornaliera, in quanto questi avventizî hanno il carattere vero e proprio di diurnisti, chiamati a prestare l'opera propria nei giorni dell'anno o della settimana in cui si verifica maggiore l'affluenza dei visitatori negli istituti artistici ed antiquarî. Si fa ancora eccezione alla regola del concorso per la assunzione di assistenti straordinari durante lavori a monumenti e a scavi, per un tempo non più lungo della durata del lavoro, assunzione questa che è autorizzata dalla legge 12 giugno 1912: la medesima legge che riconobbe la gestione autonoma delle conservatorìe onorarie dei monumenti.

***

Ad eccezione soltanto di queste conservatorìe, si è parlato fino ad ora soltanto di personale retribuito sul bilancio dello Stato. Ma, accanto a questo, l'Amministrazione delle antichità e delle belle arti ha un numeroso e autorevole personale onorario le di cui attribuzioni vanno da quelle modeste dell'ispettore onorario mandamentale o circondariale all'alte funzioni consultive e talvolta deliberative del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti.

Gli ispettori onorari, creati, come fu già accennato, con un decreto reale del 1875, furono per molti anni i valorosi pionieri nella difesa del patrimonio artistico nazionale; le milizie di avanguardia destinate alla prima, e talvolta, purtroppo, alla sola resistenza contro il nemico. Onde l'opera loro fu altamente benemerita; ed altamente benemerita è ancor oggi, sebbene oggi la regolare costituzione di uffici e di funzionari responsabili, abbia restituito al loro ufficio il proprio ed originario carattere sussidiario.

Essi, dice la legge, coadiuvano alla tutela e alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte; vigilano sui monumenti e gli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione, e dànno notizia alla Sovrintendenza competente di quanto può interessare la conservazione di tali monumenti e di tali oggetti, promovendo dalla Sovrintendenza stessa i necessari provvedimenti.

La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della Soprintendenza competente, su gli scavi già in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi. Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle Soprintendenze in materia di tutela monumentale e artistica.

Gli ispettori durano in carica tre anni, e possono essere confermati; tuttavia, anche prima della scadenza di tre anni, essi possono essere dispensati dal loro ufficio, qualora non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'amministrazione.

Quanto alla circoscrizione la più larga facoltà è conferita dall'Amministrazione. Dice infatti la legge, all'art. 48, che in ogni circondario o comune in cui parrà opportuno sarà nominato per decreto reale uno o più ispettori onorari dei monumenti e degli scavi, e che la circoscrizione è determinata di volta in volta nel decreto di nomina. Onde in pratica: e specialmente per i comuni o i circondari più importanti, nei quali gli ispettori sono parecchi, le attribuzioni di ciascuno sono determinate secondo diversi criteri, che a volte sono la competenza territoriale, a volte quella per ragione di materia.

Spetta sempre all'ispettore che esce di carica di far consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragione del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore, provvedendo in ogni caso il Ministero affinchè siano consegnati al nuovo ispettore quelli atti e documenti, che gli siano necessari per il suo ufficio.

Altro organo sussidiario dell'Amministrazione, e con funzioni prettamente consultive e informative, sono le Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte. Queste Commissioni continuano ad essere null'altro che quelle che noi vedemmo create sui primordi della nostra organizzazione. Il regolamento del 1904 le aveva abolite, sostituendovi Commissioni regionali. Ma questa parte del regolamento del 1904 non entrò mai in attuazione e le Commissioni provinciali continuarono a funzionare, anche per una disposizione transitoria del regolamento stesso. La legge del 1907 abbandonò il concetto della regione e tornò a quello, più affine alle nostre tradizioni amministrative, della provincia. Soltanto modificò in questo l'ordinamento delle antiche Commissioni conservatrici, che, mentre prima, in virtù del decreto Cantelli, ne era presidente il Prefetto della Provincia, ora le Commissioni, per la legge del 1907, eleggono nel proprio seno il presidente e il segretario. Il numero dei loro componenti è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore a sette. I sovrintendenti dei monumenti, dei musei e gallerie della provincia ne fanno parte di diritto.

Le Commissioni provinciali dànno parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte della rispettiva provincia su cui siano interrogate dalle Sovrintendenze o dal Ministero.

Possono di loro iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ad acquisti di oggetti d'antichità e d'arte utile ai musei e alle gallerie nazionali, provinciali, comunali nel territorio di loro circoscrizione, ma spetta sempre alla Sovrintendenza e al Ministero considerare se sia il caso o no di acccogliere tali proposte.

Le Commissioni provinciali tengono due sessioni annuali, la prima nel mese di maggio, la seconda nel mese di novembre. Possono essere convocate straordinariamente altre volte, quando il Ministero lo richieda o il Presidente lo creda opportuno. In ogni caso le adunanze si tengono presso la Prefettura, e sono valide quando intervengano almeno quattro commissari.

Le funzioni di commissari provinciali sono gratuite, e ai commissari residenti fuori della città dove ha luogo l'adunanza spetta il rimborso della spesa di viaggio.

*
* *

Le Commissioni conservatrici rappresentano tuttavia un organo consultivo locale, mentre le leggi di tutela si richiamano spesso al parere e alla decisione di un'autorità superiore competente. Era dunque necessario che questa autorità fosse bene indicata e definita.

Senza tornare sulle vicende, accennate da principio, che attraverso lunga serie di anni subì il massimo consesso artistico ed archeologico valgano, a riassumerne le più recenti, le parole con cui l'on. Rosadi, il quale, come ricordammo, fu relatore della Commissione ministeriale che preparò la legge del 1907, rias-

sumeva le considerazioni che portavano alla istituzione del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti.

« Un decreto regio del 16 marzo 1893 — così scriveva l'on Rosadi — aveva istituito una Giunta delle Belle Arti; ma un decreto regio del 1894 la abolì. E istituì in sua vece una Giunta superiore di Belle Arti, composta di dodici consiglieri, oltre tre supplenti, tutt'oggi in vigore, la quale può essere interrogata su tutte le questioni concernenti l'arte e può prendere l'iniziativa di quelle proposte che credesse di fare nell'interesse del servizio artistico. Quando si preparò il regolamento, approvato col decreto regio del 17 luglio 1904, in esecuzione della legge 1902, che di volta in volta si richiama ad una « Commissione competente », si istituì con l'articolo 51 e gli altri dieci successivi una Commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e di arte composta di diciotto membri, scelti fra le persone più autorevoli per dottrina nelle materie archeologiche, storiche, artistiche, e nominati per decreto reale » e divisa « in due sezioni, la prima per le antichità, la seconda pei monumenti e gli oggetti d'arte del medioevo e di epoca posteriore ».

« Con questa istituzione non si aboliva l'altra, che era la Giunta superiore, alla quale restavano deferite le questioni concernenti l'arte contemporanea, funzionando in tal modo come una terza sezione di quella Commissione centrale con cui invece non aveva alcuna unità di nascita nè di vita. E però si accentuarono suscettibilità e dissidi al solo apparire della nuova istituzione, prima ancora che si manifestassero dispareri e contrasti nella coesistenza dell'una e dell'altra. Al contrario per molte questioni complesse d'arte non è possibile un taglio netto, essendo inseparabili i nessi che sono tra loro, ed è necessario il consentimento e il giudizio simultaneo di competenze varie, quali sono quelle che oggi appartengono separatamente alla Giunta superiore e alla Commissione centrale. Quando per esempio, si discute di restauri a monumenti, dipinti, edifici antichi, l'artista moderno contribuirà assai di più che l'archeologo ad una tale discussione e varrà ad aggiungere alle nozioni e ai criteri storici del critico e dell'erudito il gran segreto del gusto, del sentimento e dell'arte di fare, preferibile qualche volta a quella di dire... Di qui la necessità di istituire una Commissione unica, della quale facciano parte archeologi, i competenti d'arte medievale e moderna, gli artisti o intelligenti di arte contemporanea. E poichè quest'unico corpo consultivo per le antichità e Belle Arti s'assomiglia al Consiglio superiore della pubblica istruzione gli convenne il nome di *Consiglio superiore delle antichità e Belle Arti* ».

Il Consiglio superiore, istituito con la legge 27 giugno 1907, è composto di ventuno consiglieri.

È ripartito in tre sezioni: la prima per le antichità, la seconda per l'arte medievale e moderna, la terza per l'arte contemporanea.

A ciascuna sezione sono aggregati due consiglieri supplenti.

Ciascuna sezione è composta di sette consiglieri. Quelli delle due prime sezioni sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Tre della terza sono eletti dagli artisti italiani, con le norme da stabilire nel regolamento, essendo scelti uno tra gli architetti, uno tra gli scultori e l'altro tra i pittori; gli altri quattro sono nominati con decreto reale.

Una Giunta di nove consiglieri scelti dal Ministro nel seno del Consiglio, dà pareri su tutti gli argomenti di urgenza i quali non possano essere deferiti, senza danno per l'indugio, alle distinte Sezioni.

Il Consiglio superiore è presieduto dal Ministro e per lui da un Vice-Presidente di sua scelta; ogni sezione ha un Vice-Presidente di nomina ministeriale. I membri del Consiglio superiore durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le attribuzioni del Consiglio superiore sono per solito consultive; però vi hanno dei casi determinati dalla legge 20 giugno 1909, in cui le decisioni del Consiglio hanno un carattere deliberativo; ad es. per le alienazioni cose d'arte o d'antichità appartenenti ad enti morali. In altri casi il Consiglio ha persino funzioni disciplinari, come nei casi speciali, che qui sarebbe ozioso enumerare, deferiti all'esame della sezione III del Consiglio dalla nuova legge 6 luglio 1912 sul personale degli istituti di Belle Arti e musicali.

*
* *

Questa, costretta in brevissimo specchio, la organizzazione dei servizi artistici ed archeologici in Italia. Fondamento principale, come si è visto, è la legge del 27 giugno 1907. La quale — se ha dei difetti — e non vi ha istituzione e soprattutto non vi ha legge che ne sia priva, ha altresì il merito di aver per la prima creato un saldo organismo laddove era il *caos*, di avere — proseguendo un indirizzo che, a onor del vero, era stato già segnato dal regolamento del 1904 — sviluppato un sistema di decentramento burocratico encomiabile sotto molti riguardi, di avere in fine, sostituendo, magari — se così si vuole — con troppa assolutezza, il sistema del pubblico concorso all'arbitrio, chiamati a dirigere e a comporre gli uffici antiquari ed artistici elementi giovani e valorosi, dai quali tutto è da sperare per uno sviluppo sempre maggiore dell'azione di tutela del patrimonio artistico ed archeologico in questa Italia nostra, che, mentre si accresce di territorio, si rinnova di speranze, di propositi e di ardimenti.

Palazzo Ducale d'Urbino — Fregio del Camino degli Angeli.